



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE



Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia

Via F.sco FERLAINO – 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 – fax 0968 400084
<https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it> -- e-mail czic863005@istruzione.it / czic863005@pec.istruzione.it
c.f. 82006260796 – c.m. CZIC863005



Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino).

CIRCOLARE n°66

Al personale docente e ATA

OGGETTO: fruizione congedo straordinario per assistenza a familiare disabile

Si ricorda al personale richiedente il congedo straordinario, ai sensi del D.Lgs 151/2001, che per fruire del beneficio è necessaria la sussistenza di specifici requisiti, che sono stati chiariti come nel vademecum già pubblicato sul sito web della scuola e che si ripubblica in allegato. Il presente vademecum viene puntualmente consegnato al dipendente, il quale al momento della richiesta è invitato a leggere il vademecum e a sottoscrivere la presa visione.

Si invita il personale a prestare molta attenzione a quanto contenuto nel vademecum normativo e a ciò che sottoscrive, per non incorrere in situazioni incresciose di dichiarazione mendace.

Se il dipendente non ha chiaro qualche aspetto della procedura è invitato, ancora una volta, a chiedere un colloquio con la sottoscritta, che fornirà delucidazioni.

Qualora il dipendente che ha sottoscritto la presa visione del vademecum non ottemperi a quanto previsto dalla normativa, lo stesso perderà il beneficio e potrebbe essere passibile di sanzione disciplinare.

Si presuppone, pertanto, che il dipendente, dopo aver letto la guida esplicativa, si atterrà a quanto in essa previsto, ai sensi della vigente normativa integralmente richiamata.

Nel vademecum, vengono chiariti, in particolare, sia i criteri di precedenza nella fruizione del diritto, sia il requisito della convivenza. Giova, a tal proposito, sottolineare il significato di convivenza (spiegato nel vademecum).



REQUISITO DELLA CONVIVENZA

Per poter fruire del congedo in questione è necessario soddisfare il requisito della convivenza. Tale requisito è richiesto per il coniuge e i componenti dell'unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 1). **Relativamente ai figli, la sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 2018, 232 ha disposto che il figlio, qualora al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ha l'obbligo di instaurarla per poter legittimamente fruire del beneficio in oggetto ma, nel frattempo può legittimamente fare richiesta del beneficio.**

Pertanto, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all'origine non convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza questi potrà legittimamente fare richiesta del beneficio in oggetto.

Il vademecum allegato è da considerarsi parte integrante della presente circolare.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93